

Rimborso spese dipendenti: chiarimenti sulla tracciabilità delle spese di parcheggio

I nuovi obblighi di **tracciabilità** delle **spese di trasferta**, ai fini della non imponibilità in capo al dipendente/deducibilità per la società, sono tra le novità più discusse di questo inizio anno e per le quali sarebbe utile un intervento di fonte ufficiale.

L'art. 51 comma 5, ultimo periodo del TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2025, dispone che, dal **1° gennaio 2025** (soggetti "solari"), i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della L. 21/92 (taxi o noleggio con conducente), per le trasferte o le missioni di cui al medesimo comma 5, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, quali carte di credito, debito e prepagate. Tale obbligo, visto il generico riferimento al comma 5, riguarderebbe le trasferte sia all'interno che fuori dal Comune.

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della **deducibilità** dal reddito d'impresa delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95 comma 3-*bis* del TUIR, introdotto dall'art. 1 commi 81-83 della L. 207/2024).

Una questione particolare riguarda le **spese di parcheggio**, per

le quali l'Agenzia delle Entrate (consulenza giuridica 31 gennaio 2019 n. 5) ha affermato, in merito all'art. 51 comma 5 del TUIR, che, in caso di trasferte fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro, il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio, configurandosi quale rimborso di spese **diverse** da quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio:

- è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfetario e misto;
- rientra tra le "altre spese" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di 15,49 euro giornalieri (25,82 per le trasferte all'estero) nei casi di rimborso analitico.

Con C.M. n. 326/97 (§ 2.4.1) sono state infatti ricomprese tra le "altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio (...)) riconducibili alle **franchigie** suddette [15,49 euro al giorno, elevato a euro 25,82 per le trasferte all'estero], a titolo di esempio, quelle riguardanti la "lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance etc. (...) anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo di lire 30.000. L'eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità indipendentemente dall'importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente".

Si tratterebbe quindi di spese **diverse** da quelle per cui opera il nuovo obbligo di pagamenti tracciabili, riguardante soltanto i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea.

Di conseguenza, il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per il parcheggio in caso di trasferta fuori dal territorio Comunale sembra **non imponibile** nei suddetti limiti di 15,49 euro/25,82 euro (e deducibile in capo alla società)

anche se tali spese sono state sostenute in contanti.

In caso di trasferte all'interno del **Comune**, i rimborsi delle spese (tranne quelle di viaggio e trasporto comprovate e documentate) concorrono in ogni caso a formare il reddito di lavoro dipendente.

Ad analoghe conclusioni si ritiene di poter pervenire con riferimento ai rimborsi corrisposti ai **lavoratori autonomi**.

Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, come già ribadito in più occasioni, dal 2025 non concorrono più alla formazione del reddito i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54 comma 2 lett. b) del TUIR). Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art. 54-ter comma 1 del TUIR).

Pertanto, ai fini della deducibilità del costo, la tracciabilità, o meno, del pagamento rileverebbe, in linea di principio, soltanto in capo al **committente** che rimborsa il posteggio all'esercente arte o professione.

Tuttavia, dal momento che, come sopra riportato, sotto il profilo **oggettivo** le spese relative al parcheggio non rientrano tra quelle per le quali il pagamento deve essere tracciato ai sensi dell'art. 1 commi 81 lett. b) e 82 della L. 207/2024, pare ragionevole ritenere che il committente, fermi restando i consueti requisiti di inerenza e documentazione dell'onere, possa dedurre il rimborso delle spese di parcheggio anche qualora queste siano state pagate dal lavoratore autonomo (prestatore del servizio) in contanti.

(MF/ms)